

# Condizionalità ex ante e sviluppo rurale

La futura politica di Sviluppo rurale 2014-20 prevede un nuovo sistema di *governance* multilivello, maggiormente ancorato al pacchetto complessivo delle politiche di sviluppo territoriale, che implica la definizione di strategie comuni a livello europeo attraverso gli orientamenti strategici comunitari e, a livello nazionale, attraverso il Contratto di *partnership*, da declinare comunque a livello regionale attraverso specifici programmi. In ogni caso, è chiaramente individuata la necessità che tutte le politiche concorrano sia agli obiettivi di Europa 2020, sia a quelli derivanti da impegni assunti in ambito internazionale (es. Cambiamenti climatici e protocollo di Kyoto). Il nuovo assetto di programmazione stimola, quindi, i diversi attori coinvolti nei processi di attuazione e gestione delle politiche (Commissione, Stati membri, Regioni, altri soggetti locali) a una maggiore integrazione verticale, ma ancor più a carattere orizzontale.

Per garantire che i finanziamenti dell'UE conseguano gli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, viene introdotto un nuovo principio, quello della la condizionalità appunto, in virtù del quale i finanziamenti sono concessi agli Stati membri "a condizione che" essi garantiscono una serie di condizioni di partenza (*ex ante*), effettuando una serie di adempimenti legati alle tematiche prioritarie per i fondi (condizionalità tematiche) - e che raggiungano una serie di tappe e/o conseguano dei risultati prefissati in fase di programmazione - condizionalità *ex post*. Il concetto di condizionalità, quindi, è legato non solo alla presenza di determinate garanzie sulle condizioni di partenza al fine di evitare ritardi nella fase iniziale, ma prevede anche una serie di tappe intermedie di verifica del raggiungimento degli obiettivi dei programmi inclusi nel Contratto di partenariato connessi agli obiettivi di Europa 2020.

In definitiva, viene rilanciata una "politica dei trasferimenti condizionati", per cui le scelte di programmazione e il trasferimento delle risorse avviene, da un lato, a condizione che si effettuino degli adempimenti per garantire che i fondi erogati abbiano le condizioni per esplicare il massimo beneficio, riducendo a monte il divario tra la condizione di partenza e l'obiettivo da raggiungere, condizionando gli attori istituzionali e locali ad esaminare i presupposti di partenza ed eliminare le eventuali carenze di contesto iniziali, dall'altro, una parte del trasferimento di risorse è legato al raggiungimento di determinati obiettivi.

Ne consegue che, nella futura politica di sviluppo rurale, i soggetti coinvolti nell'attuazione dei programmi dovranno superare la logica per cui l'efficienza e l'efficacia della proprie azioni viene misurata esclusivamente dalla capacità di spendere velocemente le risorse a disposizione ed evitare il disimpegno automatico, traendo insegnamenti sia dagli strumenti esistenti come il

monitoraggio e la valutazione, ma anche da quelli nuovi come la condizionalità e la riserva di *performance*.

La “condizionalità *ex ante*” si basa principalmente su elementi per i quali esiste già una base a livello UE, con disposizioni giuridicamente vincolanti nelle direttive comunitarie, impegni condivisi da tutti gli Stati membri nelle decisioni e conclusioni del Consiglio o di impegni internazionali sottoscritti dall'Unione. La scelta di tali elementi e dei criteri per verificarne il soddisfacimento è stata effettuata sulla base della loro rilevanza rispetto agli obiettivi comunitari e della loro capacità di incidere sull'efficacia del contributo dei fondi rispetto alle priorità definite dalle diverse politiche.. In particolare, sono previsti tre diversi livelli di condizionalità da rispettare:

“macroeconomici” (art. 21 del Reg. “ombrello”), finalizzati al rispetto del patto di stabilità e che possono comportare, da parte della Commissione, la richiesta di revisione del Contratto di *partnership* o dei programmi, ma anche la sospensione dei pagamenti nel caso siano ravvisate inadempienze da parte dello Stato membro (Commissione europea, 2011b); “generalisti” (Allegato IV del Reg. “ombrello” e art. 10 del Reg.SR), finalizzati ad assicurare il rispetto di alcuni principi comuni dell'Unione Europea e/o della programmazione comunitaria (antidiscriminazione, parità di genere, disabilità, rispetto normativa su appalti pubblici, su aiuti di stato, valutazione di impatto ambientale, sistemi statistici e di monitoraggio) (Commissione europea, 2011b e c); “tematici”, collegati alle priorità strategiche del Feasr (Allegato IV del Reg.SR), finalizzati ad assicurare il rispetto di alcuni elementi strettamente collegati al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo rurale e/o all'operatività di alcune misure specifiche (Commissione europea, 2011c). Ovviamente, specifiche condizionalità tematiche vengono definite anche per gli altri fondi strutturali.